

Tratto dall'Ordinanza Ministeriale n.13 del 24 Aprile 2013

Art. 2

CANDIDATI INTERNI

I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. (*Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1)*)

Art.18

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

1. **La Commissione d'esame** – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R.

22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, **terrà in debita**

considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e

personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3" . **Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.**

In particolare, si segnala l'opportunità di **prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari** per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno **o comunque siano ritenuti giovevoli** nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. **La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta**, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

Alcune precisazioni

Gli studenti con diagnosi di DSA:

1. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP.
2. L'accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due modi :
 - a. Sintesi vocale
 - b. Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi delle prove
3. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
4. Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta (si ricorda che i quesiti per la 3^a prova devono essere di numero uguale a quelli dati alla classe, ma possono essere ridotti in termini di complessità, come prevede il dm 429/2000, ad es. Con quesiti a risposta multipla, oppure con parole chiave o schemi/guida prodotti nel corso dell'anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre gli studenti con DSA non dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri studenti, ma possono fornire risposte più brevi.)

Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interrogazione usate anche in corso d'anno, delle capacità lessicali ed espressive del candidato con DSA , adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

PROBLEMA DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E

Sono contemplate tre possibilità :

1. In caso di esonero e di conseguente percorso didattico differenziato, lo studente svolgerà delle prove differenziate e avrà un attestato e non un diploma(art. 2)
2. In caso di dispensa dalla prova scritta in lingua straniera , lo studente effettuerà la prova orale sostitutiva di quella scritta nella stessa mattina in cui è prevista la prova scritta in lingua straniera, come seconda prova di esame .
3. Per gli studenti che hanno seguito un percorso didattico ordinario senza esonero, né dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, l'attenzione da parte della commissione, per la predisposizione della prova scritta potrebbe consistere in:

Misure compensative

- Esplicitazione o/esemplificazione della consegna (se necessario)
- Lunghezza del testo da produrre: potrà variare da un minimo di 5 righe al max richiesto
- Consegna con incluse Key-words (parole chiave) come guida alla composizione del testo
- Uso di schemi, mappe concettuali, ... sui contenuti studiati

La prova di colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui l'esito delle prove scritte non sia ritenuto soddisfacente

Misure dispensative

- Non valutare gli errori di spelling e non dare eccessivo peso agli errori morfosintattici.